



Mod. 160

Promemoria sull'imposizione alla fonte di

prestazioni di previdenza versate a persone senza domicilio o dimora in Svizzera da istituzioni di diritto privato

(Stato: 1° gennaio 2020)

I. Persone assoggettate

1. Le persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta alla fonte per le rendite, le prestazioni in capitale o altre analoghe prestazioni che ricevono da istituzioni di diritto privato di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata.
2. Le persone che ricevono una prestazione di previdenza sono assoggettate all'imposta alla fonte se, al momento del versamento della prestazione in capitale, non hanno (più) domicilio o dimora in Svizzera. È determinante la data di annuncio della partenza al comune di domicilio. L'imposta alla fonte è prelevata anche quando il versamento avviene su un conto in Svizzera.
3. Le persone che non forniscono indicazioni sufficienti e affidabili in merito al loro domicilio al momento della scadenza della prestazione in capitale sono sempre assoggettate all'imposta alla fonte.
4. Sono assoggettate anche le persone che non hanno mai avuto domicilio o dimora nel Cantone dei Grigioni per via del loro domicilio in un altro Cantone o all'estero.

II. Prestazioni imponibili

Sono imponibili tutte le prestazioni quali le rendite e le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza professionale di diritto privato che hanno la loro sede o i loro stabilimenti d'impresa nel Cantone dei Grigioni.

Entrano in considerazione ad esempio le prestazioni di previdenza provenienti da casse pensioni, fondazioni collettive, istituti assicurativi, fondazioni bancarie, ecc. versate in seguito al raggiungimento dell'età di pensionamento, per cause di invalidità, decesso o scioglimento anticipato del rapporto di previdenza.

III. Calcolo dell'imposta

Imposta cantonale, comunale e federale

A. Prestazioni in capitale

L'imposta alla fonte viene calcolata sull'importo lordo della prestazione in capitale e ammonta:

sui primi	CHF	25'000	al 12,00%
sui successivi	CHF	25'000	al 12,20%
sui successivi	CHF	25'000	al 12,55%
sui successivi	CHF	25'000	al 12,90%
sui successivi	CHF	25'000	al 13,25%
sui successivi	CHF	25'000	al 14,00%
sui successivi	CHF	25'000	al 14,60%

Sulle prestazioni in capitale superiori a CHF 900'000, l'imposta alla fonte ammonta uniformemente al **14,30%** dell'importo lordo.

L'imposta alla fonte non è prelevata quando la prestazione in capitale è inferiore a CHF 1'000.–.

I debitori della prestazione imponibile devono calcolare singolarmente l'imposta alla fonte su ogni prestazione di previdenza versata e procedere al conteggio con l'autorità fiscale competente (cfr. cifra V).

Per l'applicazione pratica rimandiamo alla tabella separata (modulo 163).

B. Rendite

L'aliquota d'imposta alla fonte ammonta al **13 %** delle prestazioni lorde.

L'imposta alla fonte non è prelevata quando la rendita annuale è inferiore a CHF 1'000.–.

IV. Riserva delle convenzioni di doppia imposizione

1. In generale

A. Rendite

Le rendite sono assoggettate all'imposta alla fonte solo se la Svizzera non ha sottoscritto una convenzione di doppia imposizione (CDI) con lo Stato di domicilio del beneficiario della rendita. Se esiste una CDI (cfr. panoramica CDI separata), la rendita va versata senza procedere a deduzioni. In questo caso l'istituto di previdenza deve tuttavia accertarsi che il beneficiario della rendita sia realmente domiciliato nello Stato in questione e deve controllare periodicamente questo criterio attraverso l'autorità fiscale estera in base al certificato di esistenza in vita o al certificato di domicilio.

B. Prestazioni in capitale

Le prestazioni in capitale sono sempre assoggettate all'imposta alla fonte. Se tra la Svizzera e lo Stato in cui è domiciliato il beneficiario della prestazione in capitale non è stata stipulata una convenzione di doppia imposizione, la trattenuta d'imposta alla fonte è definitiva. Se tuttavia lo Stato di domicilio del beneficiario ha sottoscritto una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera, la competenza per l'imposizione spetta di regola allo Stato di domicilio. In questi casi la trattenuta d'imposta alla fonte non è definitiva, il contribuente ha bensì un diritto di rimborso (cfr. panoramica CDI separata).

Se al contribuente spetta un simile diritto di rimborso, gli viene rimborsata l'intera trattenuta d'imposta alla fonte se entro tre anni dalla scadenza egli inoltra il modulo ufficiale per il rimborso (modulo 162) debitamente compilato, compresi gli allegati, dal quale emerge che la prestazione in capitale è nota all'autorità fiscale del suo Stato di domicilio estero. Questo modulo può essere richiesto all'Amministrazione cantonale delle imposte e va consegnato al contribuente dall'istituto di previdenza.

2. Panoramica delle convenzioni di doppia imposizione

Si prega di osservare la distinzione tra prestazioni del 2° pilastro e prestazioni del pilastro 3a. Dalla panoramica separata relativa alle CDI (modulo 164) si possono rilevare i casi in cui per le prestazioni in capitale il beneficiario ha un diritto di rimborso e i casi in cui per le rendite va riscossa l'imposta alla fonte (sì), nonché i casi in cui la prestazione va versata senza deduzioni a seguito di una convenzione di doppia imposizione (no).

V. Conteggio e versamento delle imposte all'Amministrazione cantonale delle imposte

1. Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento o della compensazione della prestazione di previdenza e devono essere versate all'Amministrazione cantonale delle imposte entro 30 giorni dalla scadenza. In caso di fondazioni collettive, la competenza spetta unicamente al Cantone in cui ha sede la fondazione; è per contro influente la sede dei datori di lavoro affiliati. Il Cantone in cui ha sede l'istituto di previdenza è anche competente se la prestazione di previdenza viene versata direttamente da una compagnia di assicurazione con la quale l'istituto di previdenza ha stipulato un contratto di (ri)assicurazione. Il ritardo nel riversamento delle imposte trattenute comporta il conteggio di un interesse di ritardo.

2. L'istituto di previdenza deve trasmettere all'Amministrazione cantonale delle imposte, il modulo ufficiale di conteggio debitamente compilato (modulo 161) indicando il cognome e il nome e lo Stato di domicilio (estero) del contribuente, la data della scadenza e del versamento, l'ammontare lordo della prestazione di previdenza interessi compresi, l'aliquota d'imposta e l'ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte. Ha il diritto di trattenere una provvigione d'incasso del 2 % calcolata sulle imposte trattenute.

3. L'Istituto di previdenza è responsabile della trattenuta corretta e del riversamento delle imposte alla fonte.

In caso di dubbio e prima di versare una prestazione in capitale senza trattenere l'imposta, occorre chiedere all'amministrazione fiscale del luogo di residenza in Svizzera del contribuente la conferma che l'imposizione della prestazione è avvenuta nell'ambito della procedura ordinaria.

Nel caso di decesso dell'avente diritto alla prestazione di previdenza, l'istituto deve chiarire se tra gli eredi vi sono persone non domiciliate in Svizzera. La quotaparte di queste ultime è assoggettata alla fonte.

4. L'omissione intenzionale o per negligenza del prelevamento dell'imposta alla fonte è considerata sottrazione d'imposta.

VI. Attestazione concernente l'imposta trattenuta

Al contribuente deve essere rilasciata, senza che ne faccia richiesta, un'attestazione con l'ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte.

VII. Rimedi giuridici

Il contribuente o l'istituto di previdenza che intendono contestare la trattenuta d'imposta alla fonte possono richiedere all'Amministrazione cantonale delle imposte una decisione in merito entro la fine del mese di maggio dell'anno successivo.

VIII. Informazioni

Per informazioni rivolgersi all'Amministrazione cantonale delle imposte, Sezione imposte alla fonte, telefono +41 (0)81 257 34 91 / 92